



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

ORDINANZA N. 6 Del 19/03/2022

OGGETTO: MODIFICHE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO PREVISTA DALL'ORDINANZA N. 50/2021 A PARTIRE DA VENERDÌ 25 MARZO 2022.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Busseto n. 485 in data 27 giugno 1994, esecutiva ai sensi di legge e con la quale, in applicazione dell'art. 7, commi 8 e 9 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, veniva delimitata la Zona a Traffico Limitato denominata "Estiva";

Richiamata l'Ordinanza n. 50 del 06.12.2021 con la quale veniva modificata la "ZTL Estiva" a partire dal 12.12.2021;

Preso atto delle indicazioni fornite in data 19.03.2022 dalla Giunta Comunale in merito ad alcune modifiche da regolamentare tramite nuovo provvedimento di regolamentazione stradale;

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale, nello specifico, ha deciso di intraprendere una serie di iniziative che possano favorire la ripresa economica delle attività produttive e commerciali, pesantemente danneggiate dalla attuale situazione epidemiologica;

Preso atto, quindi, della espressa volontà politica di disporre la validità della "ZTL Estiva" disponendo la chiusura serale, dalle ore 20:00 del venerdì, del sabato e dei prefestivi, oltre alla consueta chiusura per le intere giornate domenicali e festive infrasettimanali;

Specificato che la Zona a Traffico Limitato "Estiva" risulta delimitata come di seguito esposto:

1. P.zza G. Verdi;
2. Via Roma (dall'intersezione con P.zza Matteotti all'intersezione con P.zza Marconi);
3. Tutte le vie del centro storico cittadino perpendicolari al tratto di Via Roma citato precedentemente;
4. Via Muzio (tratto da P.zza C. Bergonzi all'intersezione con Via XXV Aprile);
5. Via Cipelli – Via Del Ferro – Via Zilioli – Via Eletti – Via Barezzi – P.zza C. Bergonzi.

Sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale;

Visto il provvedimento di nomina n. 1071 del 17.01.2020 a firma del Sindaco di Busseto con il quale si è conferito l'incarico a Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Locale;

Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;

Visti gli atti d'Ufficio;

ORDINA

- 1) **La modifica dell'ordinanza n. 50/2021, a partire da venerdì 25.03.2022 fino a successiva ordinanza di revoca o modifica, così come meglio specificato nei punti successivi.**



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

- 2) **L'istituzione del divieto di circolazione a tutti i veicoli all'interno del perimetro della Z.T.L. "Estiva" con la seguente validità:**
 - Dalle ore 20:00 di tutti i venerdì alle ore 06:00 del giorno successivo;
 - Dalle ore 20:00 del sabato e giorni prefestivi alle ore 24:00;
 - Dalle ore 00:00 della domenica e giorni festivi alle ore 06:00 del giorno successivo.
- 3) **L'istituzione, all'interno della Z.T.L. "Estiva", del divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, in P.zza G. Verdi e in Via Roma.**
- 4) **Le esclusioni dal divieto di circolazione nella Z.T.L. "Estiva" per i seguenti mezzi:**
 - Velocipedi;
 - Ciclomotori a motore spento e condotti a mano;
 - Veicoli dei residenti utilizzati per recarsi o uscire dalla propria abitazione;
 - Veicoli autorizzati muniti di apposito permesso;
 - Veicoli dei residenti temporanei presso Hotel del centro storico;
 - Veicoli a servizio di persone con capacità deambulatoria ridotta, muniti di specifico contrassegno, che potranno accedere nella via Roma e P.zza G. Verdi e sostare negli stalli di sosta riservata di P.zza C. Bergonzi, Via Balestra, P.zza IV Novembre, Via XXV Aprile, oltre alle vie perpendicolari alla stessa Via Roma;
 - Veicoli delle Forze di Polizia, statali e municipali;
 - Veicoli in servizio di soccorso e/o in uso a medici in visita domiciliare;
 - Carro attrezzi per la rimozione di veicoli in area pedonale e Z.T.L.;
 - Veicoli di pubblica utilità idoneamente contrassegnati o comunque identificati (servizi di: acqua – gas – Enel – telefonici – postali – manutenzione e pulizia delle strade – gestioni rifiuti - tecnologici, assistenza del Comune o delle Associazioni/cooperative – A.S.L.), gestiti direttamente o affidati in appalto, che potranno accedere nella Z.T.L. estiva; la circolazione potrà avvenire senza limitazione oraria e la sosta sarà consentita per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dell'intervento;
 - Veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;
 - Veicoli di vigilanza privata o adibiti a trasporto valori, diretti agli istituti di credito ubicati nella ZTL, purché idoneamente contrassegnati;
 - Veicoli dei cortei funebri;
 - Veicoli dell'Autorità Giudiziaria, idoneamente contrassegnati o comunque identificabili, nell'espletamento delle funzioni di istituto;
 - Taxi e NCC quando debbono prelevare o accompagnare i clienti;
 - Veicoli in uso all'Ufficiale Giudiziario ed al suo sostituto, nell'espletamento delle funzioni istituzionali;
 - Veicoli dei cameramen, dei cronisti delle televisioni e delle testate giornalistiche, per il tempo strettamente necessario per effettuare le riprese televisive o le interviste;
 - **La deroga automatica alle prescrizioni indicate nei punti precedenti in caso di richiesta delle associazioni dei commercianti, previo parere favorevole della giunta Comunale.**



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

5) **L'apposizione, a cura del Responsabile del Servizio segnaletica stradale di Busseto, in corrispondenza di tutti i varchi per l'accesso e più precisamente nei seguenti punti:**

- Via Roma angolo V.le Affò;
- Via Roma angolo P.zza Marconi;
- Via Vitali.

dei seguenti segnali stradali:

- a) Figura II.322Reg. – Zona a Traffico Limitato, con i pannelli integrativi inerenti le esclusioni ammesse;
- b) Figura II.323 Reg. – Fine Zona Traffico Limitato.

PRESCRIBE

La necessaria segnaletica stradale e le integrazioni e/o modifiche a quella esistente saranno posizionate dal personale operario dell'Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con la Polizia Locale, secondo i tempi e le modalità previste dalle vigenti normative e dalla presente ordinanza.

La presente Ordinanza andrà in vigore 48 ore dopo l'installazione della prescritta segnaletica stradale.

Gli operatori di Polizia Locale potranno adottare, qualora resosi necessario, tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza della circolazione, anche in deroga alla presente Ordinanza.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art 12 del Codice della Strada sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- A.** Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, pubblicazione dell'iniziativa sul sito web comunale e apposizione di idonea segnaletica stradale, nonché nei consueti modi di diffusione.
- B.** L'invio del presente provvedimento a:
 - All'Ufficio Tecnico Comunale di Busseto;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Busseto;
 - Ai corrispondenti locali dei vari organi di informazione.

INFORMA

A norma dell'art. 4, comma 4°, della legge 07/08/90, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/71, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma.



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3° del D. Lgs. N. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DELEO MASSIMILIANO

Atto sottoscritto Digitalmente